

4194

fr

0

4 settembre 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Effingerstrasse 20
3003 Bern

martina.pfister@bsv.admin.ch

Procedura di consultazione

Modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) – Riforma delle PC

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

In particolare, ringraziamo per la tempistica dell'avvio, che agevolerà l'esecuzione dell'importante riforma delle PC approvata dalle Camere federali il 22 marzo 2019, considerato come con il progetto di ordinanza (P-OPC) ed il relativo rapporto esplicativo vengono opportunamente chiariti taluni aspetti legati alle modifiche della LPC. Auspichiamo che anche le direttive di esecuzione sulle PC siano emanate al più presto.

La riforma delle PC, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, è stata adottata dopo un iter lungo e laborioso. Il messaggio del Consiglio federale n. 16.065 con il quale sono state proposte le diverse modifiche della LPC è del 16 settembre 2016, quello relativo agli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione n. 14.098 (la cui trattazione è stata congiunta con messaggio n. 16.065) è del 17 dicembre 2014. Per essere finalizzata, la riforma delle PC ha dovuto passare dalla Conferenza di conciliazione.

I Cantoni hanno potuto prendere posizione sulle modifiche della LPC in sede di consultazione, ma non sono stati interpellati nel seguito dell'iter legislativo e non hanno quindi avuto la possibilità di esprimersi (se non tramite le loro Deputazioni alle Camere federali). Questo fatto è particolarmente di rilievo per diversi motivi.

Anzitutto, la versione finale delle modifiche della LPC approvata dalle Camere il 22 marzo 2019 diverge dai testi legislativi di cui ai due messaggi succitati: in corso di procedura, talune normative del Consiglio federale sono infatti state stralciate e altre sono state modificate; in altri casi, l'una o l'altra Camera hanno adottato nuove disposizioni non contemplate nelle proposte del Consiglio federale (ad esempio il limite di sostanza al di sopra del quale non è dato diritto alle PC). Conseguentemente, i materiali legislativi a supporto delle modifiche della LPC sono sparsi nei numerosi rapporti prodotti dal Consiglio federale, dalle due Camere e dalle loro rispettive Commissioni della sicurezza sociale e

della sanità e non vi è un documento unico che sistematizzi le diverse *ratio legis* delle singole normative adottate.

È quindi indispensabile che con l'OPC – e successivamente con le DPC – siano chiarite in modo inequivocabile talune questioni, così da agevolare gli organi di esecuzione delle PC nell'applicazione della riforma.

In secondo luogo, ai beneficiari di PC deve essere garantita un'esecuzione rapida, economica e adeguata alle loro aspettative, ciò che è possibile soltanto se anche le disposizioni dell'OPC andranno nella medesima direzione. È quindi indispensabile che le normative dell'OPC in consultazione (e successivamente le DPC) agevolino e semplifichino il più possibile l'esecuzione delle disposizioni della LPC.

Infine, va sottolineato come l'esecuzione della riforma delle PC dovrà essere il meno onerosa possibile in termini finanziari. È quindi indispensabile che le soluzioni legislative trovate con l'OPC consentano di raggiungere questo risultato.

Di seguito, formuliamo quindi le nostre osservazioni sulle modifiche del P-OPC poste in consultazione; esse sono oggetto di commento soltanto laddove necessario e dove non v'è alcun commento è da ritenersi approvato quanto proposto.

In relazione alla spesa per l'alloggio, che è una delle componenti della riforma delle PC, ci esprimiamo anche sulla ripartizione dei Comuni ticinesi nelle regioni, con riferimento al relativo progetto di Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno.

Auspichiamo che le nostre proposte di modifica siano accolte e, dove è il caso, siano adattate a quanto da noi proposto.

Artt. 1, 1a e 1b P-OPC

Interruzione della dimora abituale in Svizzera

Attualmente, se il beneficiario di PC si assenta volontariamente all'estero per al massimo 3 mesi consecutivi (92 giorni) oppure per 6 mesi sparsi (183 giorni) nel corso dell'anno, il diritto alla PC non viene sospeso.

Con la riforma, il diritto alla PC sarà sospeso se il beneficiario soggiorna all'estero, senza validi motivi, per più di 3 mesi oppure per più di 3 mesi complessivi nel corso di un anno civile: altrimenti detto, la possibilità di assentarsi dalla Svizzera sarà limitata a 3 mesi, indipendentemente dal fatto che essi siano consecutivi o meno. Se la permanenza all'estero è dovuta a validi motivi, l'assenza potrà tuttavia protrarsi fino a 12 mesi; saranno validi motivi il fatto di seguire una formazione all'estero, la cura di parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, coniugi, suoceri o figliastri, se gravemente malati, l'impossibilità di rientrare in Svizzera a causa di malattia o infortunio oppure anche per causa di forza maggiore. Gli stranieri che sottostanno ad un termine di attesa per aver diritto alla PC (5 anni o 10 anni) e che soggiornano all'estero oltre la durata massima (3 mesi), dovranno adempiere nuovamente il termine di attesa con il rientro in Svizzera per poter avere nuovamente diritto alle PC.

Art. 1

Soggiorno all'estero senza valido motivo

Concordiamo con la modifica proposta.

Considerato che il Ticino è un Cantone di frontiera e potrebbe essere maggiormente interessato al meccanismo dei domicili fittizi, chiediamo che venga specificato a quali mezzi e strumenti si debba far capo per verificare e comprovare l'assenza dalla Svizzera.

Chiediamo anche di chiarire inequivocabilmente, qualora un'assenza dalla Svizzera dovesse verificarsi a cavallo della fine dell'anno civile e dovesse durare più di 3 mesi (ad esempio: assenza da novembre a fine febbraio dell'anno seguente) se il termine di 3 mesi debba considerarsi superato o no.

Art. 1a

Soggiorno all'estero per valido motivo

Non siamo d'accordo con quanto proposto.

Reputiamo che la possibilità di potersi assentare, in particolare per i beneficiari di PC che devono curare i parenti all'estero o sono intrasportabili per motivi medici, debba essere limitata a 6 mesi, in analogia a quanto previsto per i cittadini stranieri in possesso di un permesso di dimora o di domicilio che possono assentarsi dalla Svizzera per al massimo 6 mesi senza intaccare la validità del loro permesso di soggiorno: non riteniamo in effetti giustificato poter protrarre l'assenza dalla Svizzera fino a 12 mesi preservando il diritto alla PC.

Vi sono attualmente sufficienti mezzi che consentono di essere rimpatriati in tutta sicurezza, di modo che ci chiediamo in quali casi una persona possa, di fatto, essere intrasportabile per motivi medici. Peraltro, osserviamo che se un beneficiario di PC si trattiene all'estero per curare un parente per lungo tempo, il suo centro degli interessi sembrerebbe non più essere la Svizzera ma il luogo di cura del parente.

D'altro canto, non manchiamo di osservare come le verifiche puntuali che dovranno essere fatte per determinare se l'assenza dalla Svizzera è giustificata o meno (ad esempio, certificato medico attestante la malattia del parente, situazione sanitaria del Paese, mancanza di infrastrutture adeguate), creeranno oneri amministrativi supplementari.

Chiediamo che venga chiarito cosa si intende per "gravemente malati" nei termini dell'art. 1a cpv. 4 lett. b P-OPC, allo scopo di evitare che ogni tipo di malattia possa diventare un facile motivo di assenza, in particolare quando vi sarebbero per il parente alternative valide in loco, quali ad esempio strutture ospedaliere o di cura, oppure ancora personale domestico che potrebbe essere assunto.

Artt. 1 rispetto ad art. 1a

Mese di ripristino del diritto alla PC in caso di rientro in Svizzera

Siamo del parere che vi è un'incoerenza tra l'art. 1 P-OPC (per il quale il diritto alla PC è ripristinato il mese successivo al rientro in Svizzera) e l'art. 1a PP-OPC (per il quale il diritto è ripristinato dal mese di rientro in Svizzera), che chiediamo di sanare.

Art. 1b

Interruzione del termine d'attesa

Concordiamo con quanto proposto.

Osservato come l'applicazione del nuovo disposto sarà di difficile attuazione, in quanto con la libera circolazione delle persone un beneficiario di PC può muoversi liberamente all'interno dell'Unione Europea e dei Paesi dell'AELS, chiediamo di chiarire come si debba verificare l'esistenza di un'interruzione del termine d'attesa.

Art. 2 P-OPC

Limite di sostanza al di sopra del quale non è dato diritto alla PC

Le disposizioni della LPC approvate dalle Camere federali in marzo di quest'anno introducono una nuova condizione materiale per poter beneficiare delle PC: le persone sole la cui sostanza netta supera i 100'000 franchi e le coppie sposate la cui sostanza netta supera i 200'000 franchi non potranno aver diritto alle PC; altrettanto per gli orfani e i figli con diritto ad una rendita completa AVS o AI la cui sostanza netta supera i 50'000 franchi.

L'art. 2 P-OPC precisa che farà stato la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è richiesta la prestazione.

Concordiamo con quanto proposto, sottolineando peraltro l'importanza delle nuove normative della LPC nell'ottica di concedere le PC a chi è veramente nel bisogno.

Art. 4 P-OPC

Calcolo della PC in presenza di sostanza immobiliare quando un coniuge vive a casa e l'altro vive in istituto oppure entrambi vivono in istituto

In virtù dell'attuale legislazione, se uno o entrambi i coniugi vivono in istituto (casa per anziani o istituto per invalidi), la PC è calcolata separatamente per ogni coniuge. Le spese sono imputate al coniuge al quale si riferiscono, mentre i redditi sono attribuiti per $\frac{1}{2}$ a ciascun coniuge. La sostanza è attribuita per $\frac{1}{2}$ a ciascun coniuge, anche se un coniuge vive nell'immobile di proprietà (sua o dell'altro coniuge) e l'altro vive in istituto.

Diversamente, con le modifiche della LPC approvate dalle Camere, se un coniuge vive nell'immobile di proprietà (sua o dell'altro coniuge o di entrambi) e l'altro vive in istituto, a quest'ultimo sarà attribuita la sostanza in ragione di $\frac{3}{4}$, mentre il rimanente $\frac{1}{4}$ sarà attribuito al coniuge che vive a domicilio.

L'art. 4 P-OPC disciplina le eccezioni alla somma dei redditi da computare rispettivamente alla loro ripartizione fra i coniugi.

Concordiamo con la proposta, che parifica le persone sole che vivono in istituto con le coppie nelle quali solo uno dei due coniugi è degente in maniera definitiva presso un istituto mentre l'altro vive a casa.

Art. 15e P-OPC

Calcolo della PC in caso di rinuncia a un diritto d'usufrutto o a un diritto d'abitazione

In generale, il diritto vigente non dettaglia sufficientemente il concetto di rinuncia, che è definito piuttosto dalla giurisprudenza. Per quanto concerne il caso della rinuncia ad un diritto d'usufrutto, il Tribunale federale ha ritenuto che per determinare il reddito a cui l'avente diritto ha rinunciato, si dovesse considerare il reddito corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto. L'Alta Corte ha inoltre ritenuto che questi interessi dovessero essere calcolati basandosi sul tasso d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente rispetto a quello della concessione della PC, anziché sul tasso medio dei depositi a risparmio come nel caso di alienazione di sostanza. In pratica attualmente, in caso di rinuncia a un usufrutto, nel calcolo delle PC quale reddito cui si è rinunciato non si considera il valore annuo dell'usufrutto bensì soltanto quello degli interessi fittizi sul valore venale dell'immobile.

Con l'art. 15e P-OPC, si sancisce che se una persona rinuncia a un usufrutto o anche a un diritto di abitazione sarà il loro valore annuo che andrà computato quale reddito nel calcolo delle PC e che detto valore annuo corrisponde al valore locativo dedotte le spese che il titolare dell'usufrutto o del diritto di abitazione ha sostenuto o avrebbe dovuto sostenere in relazione con l'usufrutto o il diritto di abitazione, in particolare gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione di fabbricati. Osserviamo che, nel caso di un diritto di abitazione, gli interessi ipotecari sono generalmente assunti dal proprietario dell'immobile; tuttavia, a livello contrattuale può sussistere una regolamentazione diversa, che andrà quindi presa in considerazione per la determinazione del valore annuo.

Concordiamo con quanto proposto.

Art. 16a P-OPC

Forfait per le spese accessorie alla pigione computabile nel calcolo delle PC

Con l'adeguamento dell'OPC, l'importo forfettario per spese accessorie che può essere considerato nel calcolo delle PC, in aggiunta al canone di locazione, passerà da 1'680 franchi a 2'520 franchi annui per i proprietari d'immobili, gli usufruttuari e gli utenti, rispettivamente da 840 a 1'260 franchi annui per le spese di riscaldamento di chi è in locazione.

Concordiamo con l'adeguamento, ancorché esso comporterà un aumento della spesa per le PC.

Art. 16d P-OPC

Importo del premio da computare nel calcolo della PC quale spesa di cassa malati

Diversamente dall'attuale legislazione (in virtù della quale a titolo di spesa per la cassa malati per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie occorre computare in ogni caso l'importo forfettario determinato dall'autorità federale, indipendentemente dal premio che la persona deve effettivamente pagare alla sua cassa malati), con la riforma delle PC nel calcolo si dovrà considerare l'importo più basso fra il premio effettivo e il premio forfettario.

Con l'art. 16d P-OPC si precisa che per premio effettivo s'intende il premio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, con o senza la copertura infortuni, fatturato dalla cassa malati.

Concordiamo con quanto proposto, osservando che il termine "fatturato" deve essere inteso al netto di tutti gli sconti ed i bonus dei quali l'assicurato eventualmente profitta tramite la sua cassa malati.

Art. 16e cpvv. 1 e 2 P-OPC

Computo nel calcolo della PC delle spese di custodia dei figli

Con la riforma delle PC, nel calcolo delle PC saranno riconosciute anche le spese (nette) per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età, sempreché la custodia sia necessaria e comprovata.

L'art. 16e P-OPC elenca quali generi di collocamento saranno ammessi (strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e famiglie diurne) e sancisce che le spese saranno considerate nel calcolo delle PC solo se il genitore/i genitori

devono collocare il figlio in quanto esercitano un'attività lucrativa oppure non sono in grado, per motivi di salute e a tutela del bene dei figli, di provvedere interamente alla loro custodia.

Concordiamo con quanto proposto, ma riteniamo che le spese di custodia debbano poter essere riconosciute solo fino ad un importo massimo, per evitare situazioni di abuso; detto importo potrebbe corrispondere all'importo equivalente alla deduzione forfettaria prevista dalla legislazione fiscale (che per il nostro Cantone è di 10'000.00 franchi all'anno); in ogni caso la spesa riconosciuta non dovrebbe superare la perdita di guadagno nella quale incorrerebbe il genitore se dovesse rinunciare a lavorare per occuparsi personalmente del figlio.

Osserviamo inoltre come l'esecuzione della novella legislativa comporterà un impatto amministrativo importante – in particolare in ragione delle differenze che potrebbero esservi fra un mese e l'altro nel collocamento del figlio, a dipendenza dell'offerta di strutture di presa a carico e/o delle esigenze lavorative dei genitori, delle loro vacanze, ecc. – che comporteranno la necessità di effettuare dei controlli per evitare che detta spesa sia riconosciuta nel calcolo quando, al contrario, il figlio non è stato dato in custodia a terzi.

Chiediamo anche che sia precisato quali requisiti devono possedere le strutture di presa a carico (collettive o individuali) di collocamento per consentire il riconoscimento della spesa di collocamento nel calcolo delle PC.

Art. 17a P-OPC

Computo nel calcolo della PC dei debiti ipotecari per la determinazione della sostanza netta

Con la riforma delle PC, per definire la sostanza netta da computare nel calcolo, i debiti ipotecari dovranno essere dedotti solo dal valore della sostanza immobiliare (primaria o secondaria), mentre con l'attuale legislazione vengono dedotti dall'ammontare complessivo della sostanza, quindi compresa quella mobiliare. L'attuale legislazione crea delle distorsioni, che saranno opportunamente risolte con la riforma.

L'art. 17a P-OPC precisa le modalità e l'entità del computo dei debiti ipotecari.

Concordiamo con la proposta, osservando come la novella legislativa comporterà un risparmio sulla spesa nelle PC.

Artt. 17b-17e P-OPC

Computo nel calcolo della PC dei proventi o della sostanza ai quali l'assicurato ha rinunciato

Come già detto (ad art. 15e P-OPC), in generale, il diritto vigente non definisce in modo esplicito il concetto di rinuncia, ma è piuttosto la giurisprudenza federale sviluppatasi negli anni ad aver fornito i necessari chiarimenti concettuali.

Con gli artt. 17b-17e P-OPC si esplicita a quali condizioni vi sarà una rinuncia a proventi o sostanza e quale dovrà essere l'importo da considerare nel calcolo della PC, distinguendo fra rinuncia a un reddito da attività lucrativa, rinuncia ad altri proventi (altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali) e rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza.

Artt. 17b, 17c, 17e

Principio della rinuncia, importo della rinuncia in caso di alienazione, computo della sostanza cui si è rinunciato.

Concordiamo con quanto proposto.

Art. 17d

Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo

L'art. 17d P-OPC precisa il concetto di dispendio eccessivo (dispendio consentito rispetto a dispendio effettivo, con riferimento al nuovo art. 11a cpv. 3 LPC), elencando quali elementi dovranno o non dovranno essere considerati. Rammentiamo che, in virtù delle disposizioni transitorie della LPC approvate dalle Camere federali, la rinuncia per dispendio eccessivo si applicherà solo alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della riforma delle PC.

Non concordiamo con la normativa così come proposta, che imporrebbe di effettuare tutta una serie di onerosi accertamenti per determinare se la soglia di cui all'art. 11a cpv. 3 LPC è stata superata o meno e, successivamente, per determinare quali elementi non dovranno essere considerati ai fini della rinuncia. In effetti, tale assetto imporrebbe di determinarsi su elementi di sostanza per i quali, nella maggior parte dei casi, non esistono documenti giustificativi.

Chiediamo che la normativa venga semplificata, così da essere più facilmente applicabile.

Riteniamo inoltre necessario che si espliciti a quali condizioni puntuali si potrà ammettere un consumo di sostanza quale non eccessivamente dispendioso, cosicché vi sia la medesima prassi a livello svizzero.

Artt. 21, 42, 42d, 42e, 42f P-OPC

Ripartizione delle spese amministrative per la gestione delle PC.

Con l'attuale ordinamento federale, le spese amministrative per la gestione delle PC (determinazione del diritto e versamento) sono ripartite fra Confederazione e Cantone in proporzione alle quote di cui all'art. 13 cpv. 1 e 2 LPC.

Con la novella legislativa approvata dalle Camere federali, la Confederazione potrà ridurre la sua partecipazione alle spese amministrative in caso di ripetuta violazione della legislazione federale da parte dell'organo di esecuzione delle PC; l'eventuale riduzione potrà essere decisa dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali senza previa diffida.

Con l'P-OPC vengono dettagliati, in particolare, i casi nei quali sarà applicata la riduzione delle spese amministrative e il suo importo massimo. La riduzione sarà giustificata segnatamente se le PC non vengono concesse entro un congruo termine (90 giorni a contare dal momento in cui l'Amministrazione dispone di tutte le informazioni e i documenti necessari) e non vengono versati anticipi cioè una PC provvisoria, se vengono applicate prescrizioni più rigide rispetto a quelle previste nelle direttive federali o se non si procede ai riesami periodici ogni 4 anni (conformemente art. 30 OPC). L'P-OPC dispone inoltre che, qualora all'Amministrazione dovessero mancare dati per il calcolo delle PC (ad esempio indicazioni su una rendita estera, estratto di un registro fondiario estero), benché l'assicurato abbia fatto quanto da lui esigibile per ottenerli adempiendo il suo obbligo di collaborare, dovranno essere versati anticipi determinando il diritto ad una PC provvisoria.

Art. 21 cpv. 2

Versamento di anticipi (decisione provvisoria) se il tempo di percorrenza congruo non può essere rispettato

A nostro avviso, l'art. 21 cpv. 2 P-OPC è superfluo, la questione del versamento di anticipi essendo già disciplinata in modo esaustivo dall'art. 19 cpv. 2 LPGA. Chiediamo che l'art. 21 cpv. 2 venga stralciato.

Art. 21a P-OPC

Importo minimo della PC

Secondo l'attuale legislazione federale, l'importo minimo della PC annua deve corrispondere almeno all'importo del premio forfettario di cassa malati determinato a livello federale, e ciò anche se la differenza fra i redditi computabili e le spese riconosciute (cosiddetta lacuna di reddito) che risulta dal calcolo è inferiore.

Con la riforma delle PC, l'importo minimo della PC annua dovrà corrispondere almeno all'importo più elevato fra i seguenti due valori: la riduzione dei premi ordinaria massima stabilita a livello cantonale e il 60% della riduzione dei premi per beneficiari di PC determinata a livello federale. Per il nostro Cantone, osserviamo che, applicando i valori 2019, si tratterebbe del primo importo (CHF 353.20 mensili/CHF 4'238.40 annui), in quanto superiore al secondo (CHF 310.20 mensili/CHF 3'722.40 annui).

Con l'art. 21a P-OPC si dispone che gli importi mensili della PC annua dovranno essere arrotondati al franco superiore.

Concordiamo con quanto proposto.

Approfittiamo dell'occasione per sottolineare l'importanza della nuova normativa della LPC, che corregge la distorsione del sistema attuale.

Art. 21c P-OPC

Versamento della PC mensile se il beneficiario vive in un istituto

Attualmente la PC (così come la rendita AVS o AI e l'assegno per grandi invalidi) è versata a terzi, a richiesta del beneficiario, soltanto alle restrittive condizioni previste dalla LPGA. Nel novero dei terzi ai quali la PC può essere versata non figura l'istituto presso il quale il beneficiario di PC risiede stabilmente (casa per anziani o istituto per invalidi). Ovviamente, il versamento a terzi è inteso solo per la PC mensile, in quanto la riduzione dei premi per beneficiari di PC è in ogni caso versata direttamente alla cassa malati.

Con la riforma delle PC approvata dalle Camere federali, la PC potrà essere versata all'istituto, a richiesta del beneficiario di PC o dell'istituto stesso (in pratica, la PC potrà essere ceduta a terzi, in deroga al principio sancito dalla LPGA); il versamento all'istituto è però limitato alla parte di PC che copre il costo della tassa giornaliera di soggiorno.

Allo scopo di concretizzare il versamento a terzi nei termini definiti dalle nuove normative della LPC (versamento all'istituto solo per la parte di PC che copre il costo della tassa giornaliera), l'art. 21c P-OPC disciplina come la PC dovrà essere suddivisa: come finora occorrerà versare alla cassa malati la riduzione dei premi, poi andrà pagato al beneficiario di PC l'importo che gli spetta quale spillatico (spese personali), di seguito andrà versato all'istituto quanto serve per coprire il costo della tassa giornaliera, infine l'eventuale importo residuo dovrà essere versato al beneficiario di PC.

Riteniamo che la normativa dell'P-OPC posta in consultazione sia macchinosa e poco funzionale e che comporti un'inutile complicazione amministrativa, considerando in particolare che con la riforma (nuovo art. art. 10 cpv. 2 lett. a LPC) soltanto i giorni di effettiva permanenza presso l'istituto (e non quelli di riservazione cioè quando il beneficiario di PC si assenta temporaneamente) potranno essere fatturati e, quindi, considerati nella tassa giornaliera per il calcolo di fabbisogno delle PC. Chiediamo che la normativa sia semplificata nel senso che, una volta versata la riduzione dei premi alla cassa malati, tutto il rimanente venga pagato all'istituto.

Artt. 26 e 26a P-OPC

Importi massimi computabili nel calcolo delle PC quale spesa per l'alloggio

La spesa per l'alloggio (pigione e spese accessorie) è una delle spese riconosciute per il calcolo delle PC; secondo l'attuale legislazione, è computa la spesa effettiva fino a un massimale.

Con la riforma delle PC vi saranno tre importanti cambiamenti: gli importi massimi saranno aumentati, essi saranno diversi a dipendenza della regione nella quale vive il beneficiario di PC (secondo la ripartizione in tre regioni definita da una specifica Ordinanza federale del Dipartimento federale dell'interno) e vi sarà una nuova suddivisione della pigione fra i componenti dell'economia domestica quando all'interno della medesima vi è una persona non compresa nel calcolo delle PC. La ripartizione dei Comuni nelle tre regioni sarà definita sui cosiddetti livelli geografici dell'Ufficio federale di statistica (nuovo art. 10 cpv. 1^{er} LPC). I Cantoni potranno altresì chiedere alla Confederazione una riduzione o un aumento del 10% degli importi massimi di pigione per singoli Comuni; la diminuzione potrà essere concessa solo se almeno il 90% dei beneficiari delle PC risulterà essere coperto dagli importi massimi. La richiesta di riduzione o aumento dovrà essere presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 30 giugno dell'anno precedente con il nome del Comune, l'entità della riduzione/dell'aumento richiesto e la relativa motivazione.

L'Ufficio federale di statistica, nel 2017, ha valutato che in Ticino la spesa media per la pigione era di 1'237.00 franchi mensili (14'844.00 all'anno); i nuovi massimali di pigione definiti con la riforma delle PC risultano quindi essere adeguati.

Art. 26

Ripartizione dei Comuni fra le regioni

Conformemente a detta normativa, i Comuni ticinesi saranno ripartiti fra regione 2 (intermedia) e regione 3 (rurale); non vi saranno Comuni in regione 1 (urbana; in regione 1 vi saranno i Comuni di Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna).

La ripartizione dei Comuni fra le due regioni è elencata nel dettaglio, per ogni Cantone, nel progetto della specifica Ordinanza del Dipartimento federale degli interni; per il Ticino si veda l'allegato 1.

Concordiamo con la ripartizione dei Comuni definita dall'art. 26 P-OPC e dal progetto di Ordinanza del DFI.

Artt. 27 e 27a P-OPC

Restituzione delle PC percepite lecitamente

Stante la legislazione attuale, in caso di morte del beneficiario, il diritto alla PC sussiste fino alla fine del mese di decesso; agli eredi è richiesta la restituzione della PC che fosse eventualmente già stata versata a torto, evento che si verifica solo con i beneficiari di PC che decedono negli ultimi giorni del mese e con riferimento alla PC del mese seguente (cioè la PC che l'Amministrazione ha versato prima di venire a conoscenza dell'estinzione del diritto). Questo tipo di restituzione non pone problemi.

Con la riforma delle PC viene posto il (nuovo) principio in virtù del quale gli eredi saranno tenuti a restituire le PC che il beneficiario aveva percepito lecitamente (cioè non a torto), compresa la partecipazione del Cantone al premio di cassa malati versata alla cassa malati. L'obbligo di restituzione si estenderà anche alle spese di malattia rimborsate al beneficiario di PC negli ultimi 10 anni. Per le coppie sposate, l'obbligo di restituire sorgerà solo dopo la morte del secondo coniuge. Per la restituzione, gli eredi dovranno attingere alla massa ereditaria (ciò che presuppone che abbiano accettato l'eredità) ma solo sulla parte che eccede i 40'000 franchi. Per calcolare le prestazioni percepite legalmente e da restituire, l'Amministrazione dovrà valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. I beni fondiari andranno computati, per principio, al valore venale. Per richiedere la restituzione, il termine è di 1 anno dal decesso rispettivamente 10 anni dal versamento della prestazione. Gli eredi dovranno provvedere alla restituzione entro 3 mesi dalla crescita in giudicato della decisione di restituzione. Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, il termine è prolungato a 1 anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà.

Conformemente alle disposizioni transitorie relative alle modifiche della LPC, la restituzione da parte degli eredi potrà essere richiesta solo per le PC versate dopo il 1° gennaio 2021.

La restituzione delle PC percepite lecitamente è una novità importante, che impatterà notevolmente sull'operatività dell'Amministrazione in ragione degli accertamenti da effettuare (ricerca degli eredi/certificato ereditario, inventario di successione, stato della sostanza se non aggiornata, determinazione del valore venale della sostanza immobiliare secondaria).

In termini generali, concordiamo con quanto proposto.

Chiediamo tuttavia di emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione per chiarire quali dovranno essere gli esatti elementi della sostanza da considerare, in particolare con riferimento ai diversi tipi di sostanza (pensiamo, ad esempio, ai gioielli che di regola non vengono fiscalmente dichiarati), agli elementi di sostanza ai quali il beneficiario di PC aveva rinunciato ed alla sostanza immobiliare detenuta all'estero. È inoltre necessario che sia chiarito come occorre procedere quando la richiesta di restituzione della PC agli eredi concorre con altre pretese di terzi (persone o enti) verso la massa ereditaria.

Reputiamo infine che nella riforma delle PC si sia omissivo un elemento importante in relazione all'istituito obbligo di restituire degli eredi che, non essendo direttamente beneficiari della PC, non sottostanno né all'obbligo di collaborare né a quello d'informare previsti dagli artt. 28 e 31 LPGA; altresì, per lo stesso motivo, è preclusa la possibilità per l'Amministrazione di agire d'ufficio nei confronti degli eredi, giacché essi non rientrano nel novero delle persone interessate dall'art. 43 cpv. 3 LPGA.

Reputiamo indispensabile che si provveda ad ovviare a tali dimenticanze.

Art. 54a cpv. 5^{bis} P-OPC

Coordinamento con la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie

Per l'art. 54a cpv. 5 OPC, l'Amministrazione delle PC deve notificare all'organo cantonale competente per la riduzione dei premi i dati di cui quest'ultimo necessita per la procedura di notifica alle casse malati.

Per l'art. 54a cpv. 5^{bis} P-OPC le casse malati saranno tenute a notificare, entro il 5 dicembre dell'anno precedente, all'organo cantonale competente per la riduzione dei premi, l'importo dei premi effettivi che saranno applicati da gennaio dell'anno seguente. Questa normativa è mirata a consentire che l'Amministrazione delle PC possa determinarsi sull'importo del premio da considerare per il calcolo dell'anno seguente, cioè il premio effettivo oppure premio forfettario come massimale: in questo senso, l'art. 54a cpv. 5bis P-OPC è connesso con l'art. 16d P-OPC.


Concordiamo con la proposta.

Anzi, reputiamo assolutamente indispensabile che le casse malati garantiscano la comunicazione dei dati (importo dei premi, suddiviso per categoria di assicurato e per regione di premio) nel rispetto del termine indicato, onde consentire all'organo delle PC di ricalcolare nel corso del mese di dicembre il diritto delle migliaia di beneficiari (in Ticino oltre 25'000) in funzione del mese di gennaio dell'anno seguente e possano quindi versare le relative prestazioni a inizio mese (si rammenta che le PC, come le rendite e l'assegno per grandi invalidi, sono versate all'inizio del mese di competenza); caso contrario l'Amministrazione delle PC sarebbe tenuta ad emanare delle decisioni provvisorie, per poi doverle sottoporre a riesame d'ufficio in seguito una volta conosciuti i premi comunicati dalle casse malati.

Ringraziamo per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Direzione del Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali (sergio.montorfani@ias.ti.ch; anna.rossetti@ias.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

ALLEGATO 1

Ripartizione dei Comuni nelle regioni per la spesa per l'alloggio (art. 26 P-OPC e P-Ordinanza del DFI relativa alla ripartizione dei Comuni fra le regioni di locazione per il calcolo delle PC)

Comune	Regione	Comune	Regione	Comune	Regione
Acquarossa	3	Cugnasco Gerra	2	Orselina	2
Agno	2	Cureglia	2	Paradiso	2
Airolo	3	Curio	2	Personico	3
Alto Malcantone	3	Dalpe	3	Polleggio	3
Aranno	3	Faido	3	Ponte Capriasca	2
Arbedo-Castione	2	Frasco	3	Ponte Tresa	2
Arogno	3	Gambarogno	3	Porza	2
Ascona	2	Giornico	3	Prato (Leventina)	3
Astano	3	Gordola	2	Pura	2
Avegno Gordevio	3	Grancia	2	Quinto	3
Balerna	2	Gravesano	2	Riva San Vitale	2
Bedano	2	Isonne	3	Riviera	2
Bedigliora	2	Lamone	2	Ronco S. Ascona	2
Bedretto	3	Lavertezzo	2	Rovio	2
Bellinzona	2	Lavizzara	3	Sant'Antonino	2
Biasca	2	Linescio	3	Savosa	2
Bioggio	2	Locarno	2	Serravalle	3
Bissone	3	Losone	2	Sessa	2
Blenio	3	Lugano	2	Sonogno	3
Bodio	3	Lumino	2	Sorengo	2
Bosco/Gurin	3	Maggia	3	Stabio	2
Breggia	3	Magliaso	2	Tenero-Contra	2
Brione (Verzasca)	3	Manno	2	Terre Pedemonte	2
Brione S. Minusio	2	Maroggia	2	Torricella -Taverne	2
Brissago	2	Massagno	2	Vacallo	2
Brusino Arsizio	3	Melano	2	Vernate	2
Cademario	3	Melide	2	Vezia	2
Cadempino	2	Mendrisio	2	Vico Morcote	3
Cadenazzo	2	Mergoscia	3	Vogorno	3
Campo (Vallemaggia)	3	Mezzovico Vira	2		
Canobbio	2	Migliaglia	3		
Capriasca	2	Minusio	2		
Caslaro	2	Monteceneri	2		
Castel San Pietro	2	Monteggio	2		
Centovalli	3	Morbio Inferiore	2		
Cerentino	3	Morcote	3		
Cevio	3	Muralto	2		
Chiasso	2	Muzzano	2		
Coldrerio	2	Neggio	2		
Collina D'Oro	2	Novaggio	2		
Comano	2	Novazzano	2		
Corippo	3	Onsernone	3		
Croglio	2	Origlio	2		